

Collaborazione con aziende terze: la cooperazione è garantita?

Lavorare contemporaneamente, successivamente, insieme, ma mai uno contro l'altro. Perché la mancanza di coordinamento causa interruzioni di lavoro, costosi ritardi nella produzione e spesso anche infortuni. Questo opuscolo illustra come ottimizzare la cooperazione di più aziende.

1 Pericoli supplementari derivanti dalla cooperazione di più aziende

Le funzioni e i servizi che non concernono l'attività principale di un'azienda vengono sempre più spesso affidati ad un'azienda esterna. Si tratta ad esempio di:

- lavori di riparazione e manutenzione;
- lavori di costruzione e montaggio;
- lavori di ampliamento dell'azienda o aumento della produzione.

Tutto questo comporta pericoli supplementari sia per il committente che per l'azienda terza:

- la presenza nell'azienda di persone estranee, che agiscono diversamente dalle altre, che ostacolano gli abituali processi di lavoro e che non sono a conoscenza delle norme di sicurezza;
- i collaboratori di un'azienda esterna lavorano in un ambiente a loro sconosciuto e sono anch'essi disturbati nei loro processi di lavoro.

In questo tipo di situazioni la mancanza di coordinamento provoca interruzioni nella produzione, ritardi e infortuni.




Figura 1

2 Compiti e responsabilità dei datori di lavoro




Figura 2

In caso di cooperazione di più aziende, ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori.

Ogni datore di lavoro è responsabile della sicurezza dei suoi collaboratori in caso di cooperazione di più aziende (figura 2). In qualità di datore di lavoro siete responsabili dei seguenti punti:

A. pianificazione

Pianificate il lavoro e i processi lavorativi in maniera da ridurre al minimo il rischio di infortunio e le ripercussioni sulla salute; fate rispettare le misure di sicurezza.

Se durante la pianificazione sorgono pericoli particolari, rivolgetevi ad uno specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL) ed elaborate un piano di sicurezza (vedere capitolo 5).

B. informazione

Garantite l'informazione su:

- i pericoli esistenti nella vostra azienda;
- i pericoli derivanti dalla cooperazione;
- le misure necessarie per evitarli.

C. provvedimenti

Concordate con le persone interessate i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sul lavoro (potete servirvi della lista di controllo allegata).

D. applicazione delle misure

Applicate le misure di sicurezza necessarie.

E. controlli

Controllate periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza.

Inoltre, l'azienda committente deve richiamare l'attenzione dei collaboratori dell'azienda esterna sulle disposizioni di sicurezza in vigore nel proprio stabilimento.

3 Nominare un responsabile del coordinamento

Per adempiere ai compiti presentati nel capitolo 2 è necessario nominare un coordinatore in loco. In genere questo compito spetta alla persona che dirige i lavori, qui di seguito denominata «coordinatore».

Coordinare la sicurezza significa evitare di mettere in pericolo i collaboratori di tutte le aziende che operano sullo stesso posto di lavoro.

Affinché il coordinatore possa raggiungere questo obiettivo sono necessarie le seguenti condizioni:

- il coordinatore deve poter impartire **ordini** concernenti la sicurezza e la tutela della salute ai collaboratori di tutte le aziende partecipanti. I compiti, le competenze e i poteri sono specificati per iscritto nel contratto d'opera e nell'elenco dei compiti del coordinatore;
- il coordinatore deve **conoscere l'azienda** (locali, processi di produzione, pericoli esistenti nell'azienda, interlocutori). Per questo il coordinatore è generalmente nominato dall'azienda committente. Sui cantieri è di solito il capo cantiere ad assumere questo incarico;
- il lavoro di coordinamento dipende dal mandato e dalle condizioni specifiche. La lista di controllo allegata indica i punti che, nella misura del possibile, devono essere coordinati;
- bisogna svolgere **colloqui** regolari con tutti gli interessati. È indispensabile preparare bene questi colloqui indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

4 Quando deve intervenire il coordinatore?

Il coordinatore deve intervenire quando:

- non sono state rispettate le disposizioni di sicurezza;
- l'azienda terza non può gestire da sola una situazione imprevedibile che mette in pericolo i suoi collaboratori o terze persone;
- l'azienda terza non è visibilmente all'altezza del compito che le è stato affidato.

In generale il coordinatore deve intervenire con l'ausilio del superiore del collaboratore interessato. Far rispettare l'applicazione delle misure di competenza dell'azienda è compito del superiore dell'azienda stessa.

Eccezione fatta in caso di pericolo imminente di vita o di integrità fisica delle persone interessate (i propri collaboratori, quelli dell'azienda terza o di terzi). In questo caso il coordinatore deve interrompere immediatamente i lavori ed informare quanto prima i superiori delle persone interessate.

5 In caso di pericoli particolari rivolgetevi ad uno specialista della sicurezza sul lavoro!

Se durante la fase di pianificazione si constata pericoli particolari risultanti dalla collaborazione con altre aziende, si raccomanda di procedere come segue:

1. per l'**individuazione e la valutazione di pericoli e rischi particolari** sui luoghi di lavoro comuni rivolgetevi ad un medico del lavoro o ad un altro specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL);
2. sulla base di questa valutazione **create un piano di sicurezza**. La lista di controllo allegata «Collaborazione con aziende terze – settori di coordinamento» serve per creare un piano di sicurezza di questo tipo;
3. **applicare le misure** decise nel piano di sicurezza e controllate periodicamente la loro efficacia. Per l'applicazione di queste misure è necessario nominare un coordinatore in loco.



Figura 3
In caso di pericoli particolari rivolgetevi agli specialisti!

6 Lavoro temporaneo

Non bisogna confondere la «cooperazione di più aziende» con il «lavoro temporaneo». A questo proposito nell'**Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)** è stabilito quanto segue:

Art. 9 Cooperazione di più aziende

¹ Se in un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

² Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze della sicurezza sul lavoro nella sua azienda qualora gli conferisca il mandato, per tale azienda di:

- a. pianificare, costruire, modificare o riassetare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
- b. fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
- c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.

Art. 10 Lavoro temporaneo

Il datore di lavoro, che occupa nella sua azienda manodopera ottenuta in prestito da un altro datore di lavoro, ha verso di essa, gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i propri collaboratori.

Nell'Ordinanza 3 della Legge sul lavoro (OLL3) sono contenute disposizioni analoghe sulla tutela della salute (**art. 8 Cooperazione di più aziende, art. 9 Personale a prestito**). Nel caso di «Lavoro temporaneo» (OPI) o «Personale a prestito» (OLL3) la responsabilità per la sicurezza e la tutela della salute spetta solo ed esclusivamente al datore di lavoro responsabile sul posto di lavoro. Nei confronti dei collaboratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro egli ha gli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che ha assunto verso i suoi lavoratori.

Suva

Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 58 51

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

Collaborazione con aziende terze:
la cooperazione è garantita?

Autore

Othmar Wettmann, Divisione sicurezza sul lavoro

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali,
con citazione della fonte.

1ª edizione – gennaio 2001

5ª edizione – dicembre 2010 – da 3500 a 4000 copie

Codice

66092.i

Il sistema di sicurezza aziendale atto a garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro comprende 10 punti. La presente pubblicazione approfondisce un aspetto del punto 2.

1. Principi guida, obiettivi di sicurezza
- 2. Organizzazione della sicurezza**
3. Formazione, istruzione, informazione
4. Regole di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi
6. Pianificazione e realizzazione delle misure
7. Organizzazione delle emergenze
8. Partecipazione
9. Tutela della salute
10. Controllo, audit